

Quesito n. 1:

"al punto 7.1 lettera b del disciplinare di gara indicate come requisito l'iscrizione alla categoria 10. Vi riferite alla categoria 10A o 10B?"

Risposta:

Il requisito è riferito alla Categoria 10B. Infatti il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, con la delibera n. 1 del 30.3.2004, ha ripartito le attività della categoria 10 in due "sottocategorie" 10A e 10B in relazione al diverso grado di pericolosità per ambiente e salute dell'uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto e alla diversa complessità dei relativi interventi di bonifica. In particolare:

10A -attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (si tratta per lo più del cemento amianto, meglio conosciuto come Eternit, es. le lastre di coperture dei tetti, tubature dell'acquedotto)

10B - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessuti, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Come si evince dall'oggetto della gara d'appalto e dagli elaborati progettuali, i materiali contenenti amianto oggetto di rimozione nel presente appalto rientrano fra gli altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Quesito n. 2:

Punto 1): *"Se sia possibile avere il referto delle analisi di caratterizzazione per i codici CER 17 05 04 , 170904 e 191302"*

Punto 2): *"Se tutte le voci non comprese nel computo metrico (quali, a titolo esemplificativo, monitoraggio ambientale e analisi di laboratorio dei campioni di terreno prelevati per il collaudo, indagini geofisiche, ulteriori prescrizioni degli enti) debbano essere eseguite a carico dell'appaltatore previa presentazione costo e accettazione";*

Punto 3): *"Nel testo G06-CSA Specifiche tecniche_b a pag. 9 si fa riferimento alla planimetria P25 e si parla del prosieguo del piano di bonifica avviato da Corbat srl e Vilona srl, pertanto, non sarà realizzato per intero, ma sarà limitato alle aree individuate nella planimetria dedicata P25 del presente appalto: si chiede dunque se sia possibile avere tale planimetria".*

Risposta punto 1):

La documentazione analitica disponibile è riportata negli elaborati G05.1 E G07. Si specifica che, considerata l'eterogeneità dei materiali oggetto di bonifica, come riportato sugli elaborati progettuali, il CER 10 01 01 è riferito ai residui industriale puri, il codice CER 19 13 02 ai i residui industriali misti a terreno, il codice CER 17 05 04 a terreno non conforme alla Colonna B di Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Risposta punto 2):

Come si evince dagli elaborati di progetto e in particolare dall'elaborato C02 - Analisi prezzi- detti oneri sono compresi nelle voci dell'appalto a corpo applicate al computo metrico e sono quindi a carico dell'appaltatore. Per le eventuali ulteriori prescrizioni che dovessero pervenire dagli Enti. ai fini della bonifica ambientale, il Committente valuterà nel corso dell'Appalto se tali prescrizioni impattano economicamente sull'offerta presentata dall'Appaltatore.

Risposta punto 3):

La planimetria corretta di riferimento è l'elaborato progettuale P04-Individuazione Attività di Bonifica Ordigni Bellici_a , che individua la superficie di prosieguo del piano di bonifica avviato nel primo lotto.

Quesito n. 3:

“Con la presente siamo a chiederVi chiarimenti in merito al seguente requisito di partecipazione: -Iscrizione Albo Gestori Ambientali nella cat.10 classe D Premesso che,

- 1. la sottoscritta intende partecipare alla presente procedura come mandataria in un RTI costituendo con un'altra impresa;*
- 2. la sottoscritta è in possesso dell'Iscrizione Albo Gestori Ambientali nella cat.10 classe E; l'impresa mandante è iscritta nella cat.10 classe C;*
- 3. da computo si evince che le attività di bonifica di materiali contenenti amianto sono inferiori a 30.000,00;*

Pertanto, Vi chiediamo se per il requisito di iscrizione in cat.10 è sufficiente la classe E il quale importo dei lavori cantierabili è fino 200.000,00”.

Risposta:

Come si evince dagli elaborati di progetto, le attività di bonifica dei materiali contenenti amianto non ammontano a un importo inferiore a 30.000 Euro come affermato. Infatti le attività in capo all'impresa iscritta alla Categoria 10 dell'A.N.G.A. comprendono un complesso di attività (Allestimento del cantiere, Insaccamento dei materiali contenenti amianto, Monitoraggi ambientali, Smaltimenti, ecc.) tali per cui l'Università degli Studi di Torino ha dovuto prestare garanzie finanziarie a favore della Città di Torino calcolate su un importo di Euro 208.438,75. In relazione a quanto sopra, si conferma il requisito dell'iscrizione alla Categoria 10 dell'A.N.G.A. Classe D.

Quesito n. 4: *“Buongiorno, con la presente si chiede se è possibile partecipare alla gara in ATI così costituita: Impresa 1 in possesso di Cat. OG12 classe IIlbis + Cat.OS1 classe III + A.N.G.A. Cat. 9 classe C ed Impresa 2 in possesso di A.N.G.A. Cat. 10 classe D. In attesa di Vostre comunicazioni in merito porgiamo distinti saluti”.*

Risposta:

Non si conferma. Nel caso prospettato, il requisito relativo all'iscrizione all'ANGA deve essere posseduto da ciascuna impresa facente parte dell'associazione come prescritto dal punto 7.2 del Disciplinare di gara. Ogni componente del raggruppamento deve pertanto essere iscritto all'ANGA sia nella categoria 9 che nella categoria 10. Al riguardo, si veda: Delibera ANAC n. 498 del 10 maggio 2017, Delibera ANAC n. 257 del 7 marzo 2018 e Parere ANAC n.48 del 30/9/2014.

Quesito n. 5:

“NEL DISCIPLINARE di Gara è SCRITTO : I requisiti relativi al punto 7.1 lett. b) e c) e d), devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande, alle condizioni di seguito indicate: Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali di cui al precedente punto 7.1) lett. b) può essere soddisfatto per la classe richiesta anche mediante il cumulo delle classi possedute dalle singole imprese raggruppate/raggruppande, purché rientranti nella medesima categoria (Delibera ANAC n. 498 del 10/05/2017). La classe posseduta dalla singola impresa deve in ogni caso essere sufficiente a coprire la quota di lavori che intende eseguire all'interno del raggruppamento. Alla luce di ciò si chiede se sia possibile fare un RTI tra imprese in cui una delle due imprese possiede la categoria OG12 III e OS1 II nonché l'iscrizione alla categoria 9C Albo gestori ambientali mentre l'altra associata possiede la categoria 10 C avvalendosi per la OG12 per una classifica V”.

Risposta:

Non si conferma. Come prescritto dal punto 7.2 del Disciplinare di gara, in caso di RTI orizzontale il requisito relativo all'iscrizione all'ANGA deve essere posseduto da ciascuna impresa facente parte dell'associazione. Ogni componente del raggruppamento deve pertanto essere iscritto all'ANGA sia nella categoria 9 che nella categoria 10. Inoltre, come previsto dall'art. 8 del Disciplinare di gara, in caso di avvalimento per la

categoria OG12, anche l'operatore economico ausiliario deve possedere il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Quesito n. 6:

"con la presente si richiede se in caso di partecipazione in ATI tra un'impresa qualificata come capogruppo per la Cat OG12 ed un'impresa mandante qualificata per la sola cat. OS1, le iscrizioni all'albo Gestori Ambientali cat. 9 classe C e cat. 10 classe D debbano essere possedute anche dalla mandante che si occupa delle sole operazioni di scavo".

Risposta:

Come si evince dalla documentazione progettuale l'impresa mandante qualificata in OS1 esegue le sole operazioni di scavo sull'area non in regime di bonifica e trasporto del medesimo materiale escavato, pertanto può essere priva di iscrizione all'ANGA in categoria 9 e in categoria 10, fermo restando che la mandataria deve essere qualificata per la categoria OG12, classifica V, e iscritta all'ANGA in categoria 9, classe C e in categoria 10, classe D.

Quesito n. 7:

"la presente per chiedere conferma che la cat. OS1 risulta totalmente subappaltabile e che quindi risulta ammissibile la partecipazione alla gara di impresa in possesso di sola cat. OG12, subappaltando totalmente la cat. OS1.

Chiediamo conferma inoltre, che non sarà necessario l'indicazione del nominativo del subappaltatore che sarà comunicato in fase di eventuale aggiudicazione".

Risposta:

Si conferma. La cat. OS1 può essere totalmente subappaltata se l'operatore economico dichiara di avvalersi di tale facoltà specificando di voler integralmente subappaltare le lavorazioni rientranti nella suddetta categoria. Non occorre l'indicazione del nominativo del subappaltatore. Resta inteso che l'appaltatore, oltre alla categoria OG12, classifica IV o superiore, fatto salvo fatto salvo l'incremento di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, deve possedere gli altri requisiti richiesti dal Disciplinare di gara all'articolo 7,1, lettere a), b), d).

Quesito n. 8:

"Buongiorno, è possibile utilizzare un modello DGUE conforme a quello da Voi proposto ma usato per un'altro appalto?".

Risposta:

Si conferma. Come previsto dall'art. 85, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

F.to: Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Sandro Petrucci